

(N. 2167)

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(FANFANI)**

**e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(PANDOLFI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(DARIDA)**

**col Ministro delle Finanze**

**(FORTE)**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

**(DE MICHELIS)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1983**

---

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, recante norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale stato di eccedenza delle capacità produttive installate nel settore siderurgico e la conseguente necessità di assicurare in modo adeguato l'indispensabile riequilibrio del mercato comportano l'indifferibile esigenza di istituire un regime autorizzatorio, corredato da sanzioni, tale da assicurare, in armonia con la decisione n. 2320/81/CECA del 7 agosto 1981, la puntuale cognizione ed il controllo della pubblica Amministrazione sulla ristrutturazione del settore siderurgico della Comunità economica europea.

A tal fine è urgente sottoporre alla preventiva valutazione delle competenti Amministrazioni dello Stato ogni nuovo investimento diverso dalla normale manutenzione degli impianti, prescindendo dalla circostanza che la sua realizzazione possa essere sostenuta da un aiuto finanziario da parte dello Stato.

Con l'articolo 1 del decreto-legge, del quale si propone la conversione in legge, si è previsto, a carico delle imprese siderurgiche operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e delle imprese produttrici di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas, l'obbligo di chiedere l'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad effettuare nuovi investimenti diversi dalla normale manutenzione degli impianti da intraprendere entro il 31 dicembre 1985.

Con l'articolo 2 si è inteso colmare una lacuna attualmente esistente nella disciplina del settore, fornendo all'Amministrazione dell'industria un efficace strumento per il controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge che disciplinano il settore da parte delle imprese siderurgiche.

L'articolo 3 indica le sanzioni amministrative comminate alle imprese in caso di inosservanza degli obblighi ad esse imposti con le altre disposizioni del decreto-legge e pone a carico del Fondo di cui all'articolo

20 della legge n. 46 del 1982 l'onere per gli accertamenti e l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

Con l'articolo 4 si dettano alcune urgenti disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Com'è noto, questo articolo prevede la concessione di contributi alle imprese siderurgiche che realizzino entro il 31 dicembre 1982 riduzioni delle capacità produttive mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico od obsoleti sul piano tecnologico.

L'erogazione dei contributi può essere effettuata solo dopo che la Comunità economica europea abbia dato il proprio assenso all'articolo 20 della legge n. 46 del 1982.

È prevedibile che tale assenso sia contestuale all'approvazione dell'intero piano siderurgico nazionale, prevista per il 30 giugno 1983.

Poichè è opportuno concedere alle imprese siderurgiche interessate un congruo lasso di tempo per procedere alle operazioni di soppressione degli impianti, si rende necessario spostare il termine entro il quale gli impianti debbono essere smantellati dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983, fermo restando il termine di presentazione delle domande al 31 dicembre 1982.

Posto che il settore dei tubi si trova in condizione di sovracapacità produttiva, in particolare per la produzione dei tubi senza saldatura e dei tubi saldati condotte e per gas e acqua, si ritiene opportuno estendere a tali produzioni i benefici ed i vincoli previsti per le produzioni di cui al citato articolo 20.

Al fine di evitare l'assoggettamento a tassazione di detti contributi nell'esercizio nel quale sono stati percepiti, si è ritenuto opportuno estendere ad essi la disciplina fiscale prevista dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, recante norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

*Decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983.*

---

**Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme limitatrici dell'aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e norme integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale nel quadro della ristrutturazione del settore siderurgico della Comunità economica europea, le imprese operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e le imprese produttrici di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas, che intendano effettuare nuovi investimenti, diversi dalla normale manutenzione degli impianti, per i quali sia previsto l'inizio entro il 31 dicembre 1985, debbono chiedere

l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per inizio degli investimenti si intende l'inizio dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordine.

Sulle domande di autorizzazione provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

#### Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale anche degli organi periferici del medesimo Ministero, esercita i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese siderurgiche.

Per lo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'amministrazione delle dogane, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale tecnico occorrente, fino ad un massimo di dieci unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative al detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Per l'espletamento dei controlli presso le imprese il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che è tenuto ad eseguire i necessari accertamenti con i poteri e le modalità stabiliti dalle leggi vigenti per i propri compiti di istituto, nonché della consulenza di periti merceologici di settore iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le imprese siderurgiche sono obbligate a mettere a disposizione degli organi di controllo ogni elemento utile all'accertamento.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa trimestralmente la commissione delle Comunità europee circa i controlli svolti, le irregolarità riscontrate e le sanzioni applicate.

#### Art. 3.

Le imprese siderurgiche che violino le disposizioni del presente decreto, salva l'applicazione di altre sanzioni e salva la revoca della concessione del contributo eventualmente ottenuta ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000, per l'acciaio grezzo, da lire 75.000 a lire 150.000, per i semilavorati o i prodotti laminati, da lire 50.000 a lire 100.000, per i tubi senza saldatura, e da lire 25.000 a lire 50.000, per i tubi saldati, per ogni tonnellata.

lata di capacità produttiva installata o incrementata o di maggior produzione di tubi senza la prescritta autorizzazione, e alla sanzione del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni per l'omessa richiesta dell'autorizzazione.

Le sanzioni amministrative sono irrogate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita una commissione nominata dallo stesso Ministro e composta da un Sottosegretario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale e da cinque esperti.

Le imprese interessate possono far pervenire alla predetta commissione memorie difensive entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'invito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a presentare le dette memorie.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono devolute allo Stato.

Le spese conseguenti all'applicazione del presente decreto relative agli accertamenti — comprese quelle per indennità di missione, di rimborso delle spese di trasporto nonchè quelle peritali nella misura prevista dalle tariffe professionali — e al funzionamento della commissione di cui al precedente secondo comma sono poste a carico del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, fino ad un ammontare massimo di lire 200 milioni.

#### Art. 4.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è differito al 31 dicembre 1983.

Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese anche alle imprese che, attraverso la soppressione di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. I contributi sono corrisposti, per ogni tonnellata di produzione annua ridotta, fino a lire 100.000, per la produzione di tubi senza saldatura, e fino a lire 50.000, per la produzione di tubi saldati. Ai fini della determinazione dei contributi la misura della riduzione della produzione viene determinata con riferimento alla produzione media del quinquennio 1977-1981. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo accordato alle imprese siderurgiche per la soppressione di impianti obsoleti sul piano tecnologico o marginali sul piano economico è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

## Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — DARIDA —  
FORTE — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA